



COMUNE DI CURTAROLO

Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54

OGGETTO:

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE E PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SULLA VERIFICA PERIODICA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 201/2022

ADUNANZA DI Prima CONVOCAZIONE SEDUTA

L'anno duemilaventitre addì ventinove del mese di dicembre alle ore 20:00 nella sala consiliare del palazzo "Cesare Battisti" di Curtarolo, per determinazione del Presidente con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio comunale. Al momento della trattazione dell'argomento risultano:

Componenti	Presenti
ROCCHIO MARTINA	Assente
REFFO ANNA MARIA	Presente
BAGAROLLO MANUELE	Presente
GALEGA ELISA	Presente
MAZZON ALESSANDRO	Presente
SAVIO MIRCO	Presente
PEGORARO TANIA	Presente
SALVATO MARCO	Presente
LOVISON LUCA	Presente
BAZZAN EDDY	Presente
MICHIELON RENATA	Assente
GARAVELLO GIUSEPPE	Presente
DE LIBERALI LUIGI	Presente
Presenti: 11 Assenti: 2	

Assiste all'adunanza CASCONI GIANLUCA, Vice Segretario.

Svolgono le funzioni di scrutatori i Consiglieri:

PEGORARO TANIA

SALVATO MARCO

DE LIBERALI LUIGI

Il Presidente invita quindi il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nella odierna adunanza.

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE E PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SULLA VERIFICA PERIODICA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 201/2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

1. (...) le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. (...)

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

ATTESO CHE:

- la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al **31 dicembre 2022**;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 25/09/2017 con la quale si è provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23.09.2016, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Curtarolo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

RICORDATO CHE:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria,
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della

Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

RICHIAMATE:

- la deliberazione consiliare nr.57 del 29.12.2020, che ha approvato la Ricognizione Periodica delle partecipazioni pubbliche ex Art. 20 Dlgs 175/2016, a tutto il 31.12.2019 prevedendo di non attuare un nuovo piano di razionalizzazione;
- la deliberazione consiliare nr. 76 del 30.12.2021, che ha approvato la Ricognizione Periodica delle partecipazioni pubbliche ex Art. 20 Dlgs 175/2016, a tutto il 31.12.2020 prevedendo di non attuare un nuovo piano di razionalizzazione;
- la deliberazione consiliare n. 58 del 29.12.2022 relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex Art. 20 Dlgs 175/2016, a tutto il 31.12.2021 prevedendo di non attuare un nuovo piano di razionalizzazione;

PRESO ATTO, inoltre, che con nota ns. prot. n.14535 del 05.12.2023, la partecipata ETRA Spa, la fine di consentire gli adempimenti di competenza dell'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016, ha inviato la relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate di Etra Spa per l'anno 2023 e la proposta del piano di riassetto delle partecipazioni relativo all'anno 2024, approvato dagli organi societari di Etra Spa in data 04.12.2023;

PRESO ATTO, altresì, che sempre con nota ns. prot. n.14535 del 05.12.2023 la partecipata Etra Spa, ha trasmesso le "Schede Mef - Dipartimento del Tesoro" con i dati sulle partecipazioni societarie di Etra Spa riferiti alla data del **31.12.2022**.

RICHIAMATO, in particolare, l'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, il quale dispone che:

- (...) i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;
- la suddetta ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, anche alla luce degli atti e degli indicatori previsti dagli articoli 7, 8 e 9 dello stesso decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, rispettivamente relativi alle competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete, alle competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete e alle misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali;
- la ricognizione da effettuarsi è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- nel caso dei servizi affidati secondo il modello dell'*in house providing*, la citata relazione costituisce appendice della relazione prevista dal suddetto articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- in sede di prima applicazione la ricognizione è effettuata entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, e, pertanto, entro la data del 31 dicembre;

PRESO ATTO che, con riferimento ai soli servizi affidati secondo il modello dell'*in house providing*, la relazione prevista dall'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 dovrà poi essere integrata nella relazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

RILEVATO altresì che con nota pervenuta via Pec in data 21.11.2023 il Consiglio di Bacino Brenta ha comunicato la propria competenza in merito alla redazione ed approvazione della relazione prevista dall'art. 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 sia per il servizio idrico integrato che per il servizio rifiuti, demandando all'Ente una mera presa d'atto in sede consiliare;

VISTA la Delibera di Assemblea n.15 del 15.12.2023 con la quale viene approvata la relazione di cui all'art. 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 sia per il servizio idrico integrato che per il servizio rifiuti (agli atti di codesto Ente);

VISTO l'esito della ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2022 che si allega al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale:

- Allegato – A) "Relazione sullo stato di attuazione e proposte del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni";

- Allegato – B) “Ricognizione periodica delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente”;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.lgs. n. 267/2000 Allegato D);

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Udito il dibattito nel quale:

L'assessore Mazzon illustra la proposta delineando quali sono le partecipazioni pubbliche del Comune di Curtarolo, come ad esempio Etra. Vengono mantenute le medesime partecipazioni pubbliche. Sottolinea che questo è un adempimento formale.

Dopodiché con votazione unanime e favorevole resa nelle forme di legge,

Presenti n. 11 (undici)
 Favorevoli n. 11 (undici)
 Astenuti n. 0 (nessuno)
 Contrari n. 0 (nessuno)

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per quanto espresso in premessa da ritenere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016, la ricognizione periodica delle partecipazioni possedute dal **Comune di Curtarolo alla data del 31.12.2022**, come risultante dalla seguente documentazione allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale:

- Allegato – A) “Relazione sullo stato di attuazione e proposte del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni”;
- Allegato – B) “Ricognizione periodica delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente”;

che prevede il seguente esito:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ETRA SPA	03278040245	1,61	DA MANTENERE	

Partecipazioni indirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
VIVEREACQUA SCARL	04042120230	12,34	DA MANTENERE	
ASI SRL	04098770287	20,00	DA MANTENERE	
ETRA ENERGIA SRL	04199060288	49,00	DA MANTENERE	

2. **DI DARE ATTO** che viene allegata al presente provvedimento la "Scheda per la rilevazione dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società ed enti" (allegato C);
3. **DI PRENDERE ATTO** che il Consiglio Bacino Brenta (rifiuti) e il Consiglio Brenta (idrico), con Delibera di Assemblea n.15 del 15.12.2023, hanno approvato la relazione di cui all'art. 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 e che la stessa costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, demandando all'Ente la sola presa d'atto di quanto già approvato;5.di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione, ma il mantenimento delle partecipazioni attuali
4. **DI PRECISARE** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
5. **DI COMUNICARE** il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP;
6. **DI COMUNICARE** il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;
7. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento a tutte le società partecipate dirette;
8. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;
9. **DI RENDERE**, con successiva, separata e medesimo esito di votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D.lgs. n° 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Presidente
del Consiglio Comunale
SAVIO MIRCO

Il Vice Sindaco
MAZZON ALESSANDRO

Il Vice Segretario
CASCONI GIANLUCA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005